

Concessione del servizio di gestione del chiosco bar ubicato in località Lago Santa Maria di Castiglione dei Pepoli (BO), mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. CIG Z4E2295899

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Articolo 1 - Oggetto

Il presente capitolato disciplina i rapporti tra l'Ente e il Concessionario in relazione alla concessione, ai sensi dell'art.164 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., della gestione del chiosco ad uso servizio di bar (somministrazione, vendita e consumo di alimenti, cibi freddi e precotti, gelati e bevande), e annessa area di pertinenza, sito nell'area del Lago Santa Maria, in Comune di Castiglione dei Pepoli (BO), come da planimetria allegata.

Il servizio dovrà essere espletato dal Concessionario a proprio rischio e con propria autonoma organizzazione, nel rispetto di quanto specificato nel presente Capitolato e negli altri documenti di gara.

Articolo 2 - Durata

La data presunta di decorrenza della concessione è il 15 aprile 2018 e la scadenza è fissata al 31 dicembre 2023.

Fermo restando il divieto di rinnovo tacito, il concessionario è, altresì, tenuto a proseguire la gestione del servizio oltre la scadenza contrattuale, a richiesta dell'Ente concedente, nel caso di necessità dovute all'espletamento della gara ovvero in caso di accertata sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse, previa adozione di apposito provvedimento, come specificato anche all'art. 3 del disciplinare di gara.

Articolo 3 - Canone

Il canone a base d'asta, soggetto a rialzo, da corrispondersi all'Ente, è fissato in € 3.000,00 (euro tremila/00) annui, al netto di IVA se dovuta.

Il canone di concessione sarà determinato dalla somma tra l'importo a base d'asta, la maggiorazione offerta in sede di gara e l'IVA di legge se dovuta.

Il pagamento del canone annuo avverrà in rate annuali anticipate di pari importo da versare entro il giorno 10 del mese di gennaio di ciascun anno, con esclusione della prima rata che sarà rapportata al periodo effettivo intercorrente tra l'inizio della concessione e la data del 31/12/2018 e andrà versata entro la data di sottoscrizione del contratto.

Il mancato o ritardato pagamento del canone, comporterà il pagamento di una penale di € 20,00 (euro venti/00) per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 30 giorni. Decorso tale termine, si procederà alla risoluzione del contratto ed i canoni dovuti e non pagati, unitamente alla penale ed agli interessi di mora, verranno decurtati dal deposito cauzionale.

Articolo 4 - Descrizione Immobile

L'immobile e l'annessa area pertinenziale risultano ubicati in Località Lago Santa Maria, in

Comune di Castiglione dei Pepoli (BO), identificati al Catasto: Foglio 26 particella 42, 45.

L'immobile oggetto di concessione è di proprietà del Comune di Castiglione dei Pepoli ed è composto da un piccolo locale ad uso bar con aperture dirette all'esterno e sul retro adiacente servizio igienico, di dimensioni lorde in pianta di m 8,00 per m 8,30, oltre a un annesso pergolato di ingombro pari a m 5 x m 5 in aderenza al manufatto principale.

Allo stato attuale risulta già autorizzato l'ampliamento della struttura con porticato come da deliberazione del Comune di Castiglione dei Pepoli n. 77 del 11/07/2017.

L'area esterna pertinenziale rimane aperta alla fruizione pubblica anche al di fuori degli orari di apertura del chiosco – bar.

Articolo 5 - Beni e vincolo di destinazione

L'immobile viene consegnato nello stato in cui si trova, privo di mobilio e attrezzature così come l'area esterna viene consegnata e accettata così come si trova.

Il Concessionario si farà carico dell'acquisto e regolare manutenzione di tutti gli arredi interni ed esterni nonché delle attrezzature, che rimarranno di sua proprietà,

In occasione della consegna del servizio e dell'immobile verrà redatto apposito verbale di consistenza, sottoscritto dal legale rappresentante del concessionario.

Sui beni immobili e mobili permane, per tutta la durata del contratto di concessione, il vincolo di destinazione alle attività oggetto del presente capitolato. Il concessionario, pertanto, non può adibire i beni ad usi diversi da quelli previsti.

Allo scadere della presente concessione l'immobile dovrà essere restituito all'Ente in buono stato di conservazione generale, salva la normale usura derivante dall'attività svolta. In particolare, gli impianti e gli altri beni durevoli dovranno essere consegnati in stato di regolare funzionamento.

Articolo 6 - Obblighi del concessionario

L'affidatario, oltre allo svolgimento dell'attività commerciale di gestione del chiosco e del campo di calcetto, è soggetto ai seguenti obblighi:

- a) acquisto e regolare manutenzione di tutti gli arredi interni ed esterni nonché delle attrezzature, che rimarranno di sua proprietà; gli arredi e le attrezzature dovranno essere, salvo diverse indicazioni dell'Ente, inderogabilmente rimossi entro e non oltre il 31 dicembre 2023;
- b) esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto delle norme vigenti in materia di commercio su aree pubbliche, nonché nel rispetto della vigente normativa igienico sanitaria edilizia e di sicurezza;
- c) esercitare le ulteriori attività offerte in sede di gara assumendosi i relativi oneri;
- d) garantire il periodo minimo di apertura al pubblico fissato in n. 6 (sei) mesi per ciascun anno di validità del contratto, dal mese di maggio al mese di ottobre;
- e) sostenere tutte le spese di gestione e di manutenzione ordinaria del chiosco - bar e dell'area esterna annessa allo stesso; in particolare, quelle relative al pagamento di imposte e tasse, alle utenze idriche ed energetiche, compresi oneri per il corretto smaltimento dei reflui, occorrenti per la funzionalità della struttura che il concessionario, a sue spese e carico, dovrà volturare a proprio nome entro 30 gg. dalla firma del contratto;
- f) cura, pulizia e manutenzione ordinaria della struttura e degli impianti che devono essere

tenuti in perfetto stato di funzionamento, eseguendo tempestivamente e a regola d'arte la manutenzione richiesta dalla natura dei beni stessi, inclusi i servizi igienici;

(a titolo puramente esemplificativo costituiscono manutenzione ordinaria i seguenti interventi: sostituzione vetri, riparazione porte, finestre infissi in genere e loro accessori quali: serrature, maniglie, etc., riparazioni di interruttori, prese di corrente, sostituzione lampade, riparazione rubinetteria, tinteggiatura pareti, infissi e quant'altro necessario per mantenere gli impianti e le attrezzature nel normale stato di funzionamento);

- g) cura, manutenzione e pulizia dell'area esterna, degli arbusti, fioriere, piante e spazi verdi mediante la perfetta tenuta con tutte le operazioni necessarie (falciatura dell'erba, irrigazione, concimazione e asportazione delle erbacce, rifiuti e quant'altro) da effettuare con la cadenza appropriata, senza l'utilizzo di diserbanti e fertilizzanti chimici, ma esclusivamente con l'utilizzo di prodotti e interventi rispettosi dell'ambiente;
- h) vigilanza e custodia delle strutture, segnalando, all'occorrenza, eventuali infrazioni alla Polizia Municipale o ad altre autorità competenti;
- i) cura di tutti gli spazi e delle aree contermini che dovranno essere mantenuti in stato di decoro e perfetta pulizia;
- j) cura e manutenzione delle infrastrutture presenti a servizio del chiosco, comprese eventuali recinzioni e cancelli di accesso, anche se installati successivamente all'affidamento della presente concessione, da effettuarsi con cadenza biennale, previa comunicazione all'Ufficio Tecnico circa gli interventi programmati e relativo assenso dello stesso;
- k) dovrà far fronte ai costi derivanti dal consumo e per gli allacci esistenti alle reti di erogazione di acqua ed energia elettrica relativi al chiosco e ai servizi igienici annessi;
- l) l'acquisto di quanto necessario a garantire gli interventi di pronto soccorso con presidi farmacologici ed attrezzature secondo quanto prescritto dall'ASL;
- m) l'acquisizione e il rispetto di tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel bar-chiosco;
- n) la segnalazione per iscritto, all'Ente, di ogni disfunzione o guasto riscontrato nell'esercizio degli impianti, esclusi dalla competenza manutentiva ordinaria. La tardiva segnalazione che abbia comportato danno grave all'Ente, implica l'integrale risarcimento del danno a carico del gestore;
- o) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni previdenziali e assistenziali obbligatorie del personale dipendente;
- p) la nomina di un responsabile della gestione del chiosco, che sia anche responsabile della corretta applicazione del piano di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 per l'intera struttura da effettuarsi a carico del gestore;
- q) il concessionario non potrà apportare alcuna innovazione, addizione e miglioria al fabbricato senza il preventivo consenso scritto dell'Ente. Ove autorizzati, ogni onere e spesa relativa a tali eventuali interventi è a carico del concessionario. Al termine della concessione, ogni modifica, miglioria, innovazione e addizione resta acquisita al patrimonio dell'Ente concedente, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo, rimborso o altro ristoro, salvo il diritto di recupero ove ciò possa avvenire senza pregiudizio dell'immobile concesso. Dell'esecuzione della manutenzione il concessionario si obbliga a darne comunicazione scritta, da trasmettere all'Ente, anche via e-mail, entro un tempo congruo e non oltre 15 giorni dall'effettuazione;

- r) il concessionario, inoltre, dovrà dare immediata segnalazione scritta in caso di necessità di interventi di manutenzione non rientranti tra gli obblighi posti a suo carico e necessari al corretto, sicuro e puntuale funzionamento degli impianti. La segnalazione dovrà riportare nel dettaglio la descrizione dell'intervento da eseguire, supportata da una verifica dei tecnici delle ditte specializzate, allo scopo incaricate dal concessionario per la conduzione e gli interventi manutentivi di propria competenza. Eventuali chiusure straordinarie che si rendessero necessarie per l'esecuzione dei lavori di manutenzione e/o ristrutturazione saranno concordate tra le parti ed eseguite possibilmente nel periodo di minor afflusso della struttura, a meno che, a causa dell'urgenza e improcrastinabilità dei lavori, l'Ente non disponga d'autorità, la chiusura in qualsiasi momento, per il tempo strettamente necessario per l'effettuazione dei medesimi.
- s) pagamento del canone di concessione con le modalità previste nel contratto;
- t) pagamento annuale della tassa di occupazione suolo pubblico se e secondo quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale per "L'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa" (TOSAP).

Articolo 7 - Oneri a carico del Concessionario

Oltre a quanto già previsto nei precedenti articoli, sono a carico del concessionario:

- le imposte e le tasse, comunque derivanti dall'assunzione del servizio;
- ogni spesa inerente il personale dipendente dedicato alle prestazioni, di cui al presente Capitolato;
- tutte le spese relative al contratto per la gestione del servizio;
- tutte le spese e i diritti necessari per la stipulazione del contratto in forma pubblico - amministrativa;
- l'assunzione del rischio completo ed incondizionato della gestione.

Articolo 8 - Adempimenti in materia di sicurezza

Sono a carico del concessionario, quale datore di lavoro, tutti gli oneri, obblighi ed adempimenti diretti ed indiretti riconducibili alle norme in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., con esonero dell'Ente da ogni e qualsiasi responsabilità.

Sono, inoltre, a carico del Concessionario la predisposizione, aggiornamento, verifica e attuazione del documento valutazione rischi (D.V.R.), ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, che dovrà essere trasmesso prima della stipula del contratto. E' a carico del concessionario l'acquisizione di ogni eventuale autorizzazione, nullaosta, certificazioni, etc. in relazione all'attività da espletare. Il concessionario si obbliga, altresì, al rispetto della normativa di sicurezza, igienico-sanitaria e ogni e qualsiasi norma in relazione alla conduzione dell'immobile e degli impianti.

Articolo 9 - Orari e tariffe

Le strutture, oggetto della presente concessione, dovranno obbligatoriamente essere aperte al pubblico per tutto il periodo indicato in sede di aggiudicazione e, comunque, almeno da maggio a ottobre di ogni anno.

Gli orari di apertura, chiusura e il riposo settimanale, dovranno essere concordati con l'Ente,

nel rispetto delle normative vigenti. Il mancato rispetto di tali disposizioni, in assenza di gravi e giustificati motivi, debitamente documentati e comunicati all'Ente, comporteranno la risoluzione del contratto.

Le tariffe dovranno essere proposte all'Ente dall'affidatario, prima dell'inizio dell'attività e saranno approvate dall'Ente previa verifica della congruità delle stesse.

Le stesse potranno subire annualmente motivate variazioni, su proposta del soggetto gestore e previa approvazione da parte dell'Ente. Tali tariffe saranno esposte al pubblico presso i locali del chiosco.

Art. 10 - Svolgimento del servizio chiosco bar

L'affidatario svolge il servizio relativo al chiosco/bar mediante personale in possesso di adeguata professionalità nonché dei requisiti prescritti dall'ordinamento vigente.

L'affidatario, prima dell'avvio dell'attività di somministrazione, deve comunicare al Responsabile del servizio l'elenco nominativo del/degli addetti a tali servizi, con l'indicazione specifica della qualifica posseduta e del curriculum formativo e professionale, se trattasi di lavoratore dipendente ovvero socio/imprenditore.

Per la gestione del chiosco, l'affidatario dovrà impiegare un idoneo organico che assicuri la presenza di operatori qualificati, secondo quanto indicato nell'offerta tecnica.

Qualora taluno degli operatori, di cui al precedente comma, cessi il proprio rapporto di collaborazione, l'affidatario dovrà darne comunicazione scritta al Responsabile del Servizio, entro due giorni dalla cessazione, anche se temporanea, del rapporto societario e/o di lavoro.

In ogni caso, l'affidatario deve provvedere tempestivamente (comunque entro il termine massimo di 30 giorni), alla sostituzione con altro operatore e dare contestuale comunicazione al Responsabile del servizio, circa il nominativo, la specifica qualifica posseduta e il curriculum formativo e professionale dell'addetto subentrante.

Il personale addetto al funzionamento della struttura dovrà essere in numero sufficiente e idoneo a mantenere regolare e continuo il servizio, come da proposta formulata in sede di gara.

Il concessionario dovrà osservare tutte le norme ed i regolamenti della tutela, protezione, assicurazione, assistenza dei lavoratori, nonché gli oneri previsti dalla legge ai fini previdenziali e fiscali. Si dà espressamente atto che nessun rapporto di lavoro, ad alcun titolo, si intende instaurato fra detto personale e l'Ente. Il concessionario è, altresì, obbligato a fornire all'Ente gli elenchi nominativi del personale addetto e la loro qualifica.

Il concessionario deve, inoltre, garantire che i propri dipendenti adempiano ai propri compiti con rispetto e cortesia, impegnandosi a sostituire gli operatori che abbiano reiteratamente adottato un comportamento scorretto o inadeguato. In caso di inottemperanza agli obblighi previsti nel presente articolo, accertata dall'Ente o ad esso segnalata dall'Ispettorato del lavoro, l'Ente medesimo comunica al concessionario e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata.

In caso di inottemperanza grave e reiterata agli obblighi previsti nel presente articolo è facoltà dell'Ente di risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale ai sensi del successivo articolo 16.

Articolo 11 - Materiale di consumo

Tutte le spese relative alle forniture di quanto necessario alla pulizia, gestione e conduzione

dell'intero complesso sono a carico del concessionario.

Articolo 12 - Responsabilità civile e penale e assicurazioni

Il concessionario è tenuto a sollevare l'Ente da ogni responsabilità, in merito ad eventuali incidenti di qualsiasi genere e natura che possano derivare alle persone e/o alle cose in seguito all'uso dei locali, delle attrezzature, degli arredi e degli impianti tecnologici concessi.

L'Ente viene sollevato da ogni responsabilità per danni alle persone e/o alle cose che dovessero risultare da imperizia, disattenzione e negligenza del concessionario o di suoi collaboratori. Resta stabilito che il concessionario assumerà ogni più ampia responsabilità, sia civile che penale, nel caso di infortuni, sollevando da tali responsabilità l'Ente. Il concessionario ha la piena responsabilità civile e penale, sia nei confronti degli addetti che dei terzi.

Sono a carico del concessionario tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle strutture, all'ambiente, alle persone e/o alle cose nell'esecuzione delle attività oggetto di concessione. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico del concessionario.

Il concessionario è obbligato a stipulare, in relazione ai servizi oggetto del presente capitolato, idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi con compagnia assicuratrice e con massimali non inferiori a € 1.000.000,00 per sinistro e per persona. Tale polizza dovrà prevedere la copertura dei rischi derivanti dalla gestione del presente affidamento per tutta la durata contrattuale.

La polizza deve essere esclusiva per il servizio oggetto del presente appalto, con esclusione di polizze generali dell'appaltatore già attive.

Al momento della stipula del contratto dovrà essere consegnata, alla stazione appaltante, la copia della suddetta polizza che dovrà prevedere l'espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice ad azione di rivalsa nei confronti della stazione appaltante per tutti i rischi assicurati, nessuno escluso od eccettuato. L'impresa solleva l'Ente da ogni responsabilità per danni a persone e/o cose che dovessero derivare da atti o fatti, anche omissivi, giuridicamente rilevanti, attuati dallo stesso o dai propri soci, da incaricati e/o da frequentatori dell'impianto, durante la gestione del medesimo e/o lo svolgimento di qualsiasi attività svolta presso la struttura, nonché per i danni che dovessero essere arrecati alla struttura data in concessione, anche per inosservanze delle norme in materia e di manchevolezze e/o trascuratezze commesse durante l'esecuzione della prestazione contrattuale.

E' fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno a favore dell'Ente.

Articolo 13 - Cauzioni

Ai fini della partecipazione alla gara, è richiesta cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base d'asta della concessione e, pertanto pari ad € 760,00, da prodursi con le modalità e termini di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016.

A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, il concessionario dovrà produrre, prima della stipula del contratto, cauzione definitiva, di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 14 - Controlli e vigilanza in corso di esecuzione

All'Ente è riservata la facoltà di controllo sull'attività svolta dal concessionario, in qualsiasi momento, senza necessità di preavviso, anche mediante ispezione e/o in sede di resoconto annuale, verificando l'osservanza da parte dell'aggiudicatario di tutti gli obblighi indicati nel presente capitolato e di quelli contenuti nel contratto.

A tal fine, l'Ente potrà prendere visione dei documenti ritenuti utili, nonché ispezionare la struttura con lo scopo di verificare lo stato di manutenzione dell'immobile, il rispetto degli obblighi contrattuali e la qualità dei servizi offerti, in particolare, in caso di lamentele o denunce da parte dei clienti.

Qualora vengano riscontrate inadempienze da parte del concessionario, in merito agli obblighi previsti dal presente capitolato speciale, in particolare, in ordine alla manutenzione ordinaria, al buon funzionamento, le stesse verranno contestate a mezzo di diffida al concessionario, che dovrà adeguarsi nei termini fissati dall'Ente, pena l'adozione dei provvedimenti previsti nei successivi articoli del presente capitolato speciale.

Articolo 15 - Penali

Qualora accerti irregolarità, inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali da parte del concessionario, l'Ente si riserva la facoltà di applicare le seguenti penalità:

- ritardo/non esecuzione della manutenzione minima richiesta - da € 100,00 ad € 1.000,00, in funzione della gravità del fatto contestato e della recidiva;
- cattiva conservazione e mancata manutenzione beni immobili - da € 100,00 ad € 1.000,00 in funzione della gravità del fatto contestato e della recidiva;
- ritardo nel pagamento del canone di concessione - € 20,00/die per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 30 giorni;
- violazione alle norme igienico-sanitarie e di sanificazione e pulizia della struttura, delle attrezzature e degli arredi - da € 100,00 ad € 1.000,00, in funzione della gravità del fatto contestato e della recidiva;
- inadempienze sul progetto di gestione riguardanti sia le attività che le proposte aggiuntive offerte per la manutenzione dell'area: da € 50,00 fino ad un massimo di € 1.000,00 in caso di non rispetto di quanto offerto.

La comminazione delle penali avverrà previa diffida ad adempiere, entro il termine assegnato, trascorso il quale l'Ente inoltrerà contestazione scritta degli inadempimenti con possibilità per il concessionario di presentare proprie osservazioni e giustificazioni, entro i 15 gg. successivi. La negativa valutazione delle controdeduzioni del concessionario, comporterà la diretta applicazione delle predette penali, il cui importo dovrà essere versato contestualmente al canone successivo.

Il pagamento della penale non esonera il Concessionario dall'obbligo di risarcire gli eventuali ulteriori danni arrecati all'Ente o a terzi in dipendenza dell'irregolarità contestata.

L'applicazione di una penalità non impedisce l'eventuale risoluzione del contratto per inadempimento grave, qualora l'Ente riscontri tale gravità.

L'Ente si riserva la facoltà di ordinare e di fare eseguire, a spese del Concessionario, le prestazioni atte a garantire il regolare svolgimento del servizio, resesi necessarie per inadempienza dello stesso.

Articolo 16 - Decadenza dalla concessione e risoluzione del contratto

E' facoltà dell'Ente dichiarare la decadenza della Concessione e la conseguente risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1956 c.c. mediante semplice Raccomandata AR o invio a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- a) frode, grave negligenza e grave inadempimento agli obblighi contrattuali;
- b) comprovate e serie disfunzioni nei servizi tali da pregiudicare l'esercizio delle attività, sia in ordine a situazioni di carattere igienico-sanitario che sotto il profilo della gestione;
- c) impiego di personale in numero o con qualifiche non sufficienti a garantire il livello di efficienza dei servizi;
- d) gravi danni ad utenti dovuti a comportamenti negligenti, dolosi o colposi, da parte del personale del Concessionario;
- e) gravi danni alle strutture e attrezzature di proprietà dell'Ente concedente, dovuti a comportamento colposo o doloso del Concessionario;
- f) per gravi inadempienze in materia di sicurezza dei clienti e dei lavoratori, nonché nel caso di situazioni contrarie all'ordine e alla morale pubblica;
- g) per l'uso improprio della struttura in relazione al vincolo di destinazione;
- h) protrarsi del mancato pagamento di fornitori e operatori, tale da pregiudicare il venir meno della serietà e onorabilità necessarie al ruolo di Concessionario pubblico;
- i) interruzione dei servizi e/o chiusura totale o parziale della struttura senza giustificato motivo;
- j) applicazione di penali globali pari all'importo annuo del canone offerto;
- k) mancato versamento delle rate di canone e delle relative penali, con oltre un mese di ritardo;
- l) perdita dei requisiti per la gestione del servizio, quali il fallimento, l'irrogazione di misure sanzionatorie e cautelari che inibiscono la capacità a contrattare con la P.A.;
- m) grave inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione di infortuni, sulla sicurezza sul lavoro, sui pubblici esercizi e in materia di lavoro dipendente;
- n) cessione, anche parziale, del contratto salvo i casi previsti al successivo art. 19;
- o) per protrarsi del mancato pagamento della polizza, di cui al precedente art. 12.

In tali casi l'Ente potrà avviare il procedimento di decadenza, previa contestazione scritta al concessionario, il quale potrà formulare le proprie osservazioni nel termine di 15 gg. dal ricevimento. Trascorso tale termine e valutate le osservazioni formulate dal concessionario, l'Amministrazione potrà assumere i conseguenti provvedimenti.

E' fatto sempre salvo il risarcimento dei danni subiti dall'Ente per effetto della pronuncia di decadenza.

Articolo 17 - Impedimenti all'espletamento del servizio

L'affidatario deve segnalare immediatamente al Responsabile del servizio, circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del servizio affidato, possano impedire il regolare svolgimento dello stesso.

Qualora l'affidatario omettesse la comunicazione di tali circostanze, i danni eventualmente occorsi dovranno ritenersi cagionati per sua colpa.

Articolo 18 - Revoca della concessione

La concessione può essere sempre revocata, da parte dell'Ente, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse con preavviso di almeno n. 3 (tre) mesi. In tal caso, al concessionario non spetta alcun risarcimento.

Articolo 19 - Divieto Subconcessione

E' vietata la subconcessione, anche parziale del servizio attinente la gestione propria del chiosco-bar, pena la decadenza dalla concessione con conseguente risarcimento dei danni all'Ente.

Non sono considerate cessioni, ai fini della presente concessione, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede. Nel caso di trasformazioni di impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto deve essere preventivamente autorizzato dall'Ente.

Articolo 20 - Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto in forma pubblico-amministrativa, sono a carico del concessionario.

Articolo 21 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il concessionario è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n° 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Nello specifico, in riferimento a quanto previsto dal precedente comma l'appaltatore è tenuto a:

- Comunicare alla stazione appaltante i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale saranno effettuate le operazioni finanziarie relative all'appalto;
- Effettuare ogni transazione relativa all'appalto avvalendosi di Banche o Poste Italiane, esclusivamente con strumenti di pagamento consentiti dall'articolo 3 suddetta legge n° 136/2010;
- Utilizzare il CIG nell'ambito delle prestazioni dell'appalto.

Articolo 22 - informativa sul trattamento dei dati

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. si informano i concorrenti alla presente gara che:

- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di gara;
- i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno utilizzati esclusivamente con riferimento alla presente gara;
- il trattamento sarà effettuato su supporto cartaceo e/o informatico;
- titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Busachi;
- in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii..

Articolo 23 - Foro competente

Per qualsiasi controversia potesse insorgere per l'esecuzione della concessione, il Foro competente è quello di Bologna.

E' esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 24 - Informazioni sulla pubblicità del Bando

Il bando di gara relativo alla procedura in oggetto è stato pubblicato:

- all'Albo Pretorio on line dell'Ente;
- al sito internet <http://enteparchi.bo.it/ente/amministrazione-trasparente/>
- all'Albo Pretorio del Comune di Castiglione dei Pepoli.

Articolo 25 - Responsabile del procedimento

Ai sensi della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. il responsabile unico del procedimento è il Geom. Enrico Angelini, Responsabile dell'Area Servizi Tecnici.

Il Concessionario

L'Ente concedente
